

comunitario un eventuale rallentamento troppo accentuato, anche temporaneamente, della progressiva instaurazione della tariffa doganale comune; che, d'altra parte, data la situazione del prodotto in questione sopra descritta, bisogna quanto meno evitare di indebolire la preferenza tariffaria di 6,4 punti esistente nella Repubblica federale di Germania a favore degli Stati membri dal 1° gennaio 1965; che si può raggiungere tale duplice scopo attraverso il gioco congiunto, da un lato, del dazio doganale che la Repubblica federale di Germania applica nei confronti dei paesi terzi nel quadro di detto contingente tariffario e, dall'altro, del dazio applicabile alle importazioni dalla Comunità; che tali considerazioni inducono a fissare il dazio del contingente tariffario in misura pari alla metà dello sforzo di ravvicinamento verso la tariffa doganale effettuato fino ad ora, e ciò a partire dal periodo immediatamente precedente detto ravvicinamento, e cioè un dazio contingentario del 7,7 %; che, per mantenere detta preferenza di 6,4 punti, la concessione di detto contingente deve essere subordinata alla condizione che la Repubblica federale di Germania applichi alle importazioni dalla Comunità Economica Europea un dazio massimo dell'1,3 %;

Considerando che, dagli elementi d'informazione raccolti, i più importanti dei quali sono riportati nella presente decisione, non si è potuto trarre alcuna indicazione che permetta di concludere che la concessione di questo contingente tariffario nel limite suddetto potrebbe provocare gravi perturbazioni sul mercato del prodotto in questione;

Considerando che dalla funzione dei contingenti tariffari sopra descritta risulta che essi possono essere concessi a norma dell'articolo 25, paragrafo 3,

soltanto per coprire il fabbisogno proprio degli utilizzatori o dei consumatori dello Stato membro interessato, esclusa qualsiasi riesportazione nello stato in cui i prodotti risultano importati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica federale di Germania è autorizzata a introdurre un contingente tariffario di 5.700 tonnellate al dazio del 7,7 % per le sue importazioni dai paesi terzi e per l'utilizzazione sul suo territorio, di prugne, della voce 08.12 C della tariffa doganale comune.

Tuttavia, l'apertura del presente contingente tariffario è subordinata alla condizione che la Repubblica federale di Germania applichi un dazio dell'1,3 % alle importazioni dalla Comunità, accompagnate da un certificato di circolazione.

Articolo 2

La presente decisione è valida dal 1° gennaio al 31 dicembre 1965.

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1964.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1964

relativa alla concessione di un contingente tariffario alla Repubblica federale di Germania per alcuni vini rossi naturali di uve fresche, destinati al taglio

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(65/39/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare gli articoli 25, paragrafo 3, e 29,

Vista la lettera del 6 maggio 1964, con la quale la Repubblica federale di Germania ha chiesto, per il 1965, la concessione di un contingente tariffario di 120.000 ettolitri al dazio di 5,25 unità di conto per ettolitro, per i vini rossi naturali di uve fresche, destinati ad un tipo di taglio da effettuare in

alcune condizioni particolari, delle voci ex 22.05 B I b, ex 22.05 B II b e ex 22.05 B III b 2 della tariffa doganale comune, comprese nell'allegato II del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Considerando che, anteriormente al 1° gennaio 1962, i prodotti di cui trattasi venivano importati nella Repubblica federale di Germania, al dazio di 5,25 u.c. (21 DM) per ettolitro, mentre i dazi della

tariffa doganale comune sono di 9 u.c., 11 u.c. e 14 u.c. per ettolitro, a seconda della gradazione alcolica;

Considerando che, dai dati forniti dalla Repubblica federale di Germania a sostegno della sua domanda, risulta che, mancando una produzione nazionale e delle esportazioni, negli ultimi anni le importazioni dai paesi terzi e dagli Stati membri hanno registrato la seguente evoluzione:

(in ettolitri)

	1960	1961	1962	1963	1964 (3 trimestri)
Importazioni:					
— dalla C.E.E.	1.089	1.294	2.148	—	259
— dai paesi terzi	88.311	147.722	126.554	109.679	92.277

Considerando che la concessione di contingenti tariffari ad un solo Stato membro, ai sensi dell'articolo 25, costituisce una deroga al ritmo normale della progressiva instaurazione della tariffa doganale comune, per ovviare agli inconvenienti che possono risultare, nell'approvvigionamento di uno Stato membro, per effetto del progressivo passaggio al regime comunitario dal regime tariffario nazionale praticato anteriormente al primo ravvicinamento dei dazi nazionali verso quelli della tariffa doganale comune;

Considerando che, nell'esercizio dei suoi poteri di valutazione in materia di contingenti tariffari, la Commissione, in conformità dell'articolo 25 del Trattato, che deve essere applicato ispirandosi agli orientamenti dell'articolo 29, deve, tenendo conto anche delle disposizioni degli articoli 2, 3 e 9, prendere in considerazione gli aspetti essenziali che caratterizzano la situazione del prodotto in oggetto dal punto di vista tanto dello Stato membro richiedente quanto della Comunità come tale;

Considerando che lo Stato membro richiedente si preoccupa soprattutto di approvvigionare le sue industrie utilizzatrici a condizioni atte ad assicurare il taglio dei vini rossi nazionali e a facilitare il consumo di tali vini rossi;

Considerando che alcune qualità di vini rossi destinati al taglio, e precisamente i tipi che sono oggetto della presente decisione, sono disponibili nella Comunità; che, inoltre, in quantitativi nettamente superiori, altri tipi di vini, generalmente destinati al taglio negli altri Stati membri ma non

nella Repubblica federale di Germania, sono pure prodotti nella Comunità; che è lecito ritenere che almeno una parte di questi ultimi quantitativi potrebbero essere utilizzati per il taglio dei vini tedeschi; che, tuttavia, essendo mancati in passato scambi di una certa importanza, rimane difficile valutare i quantitativi e le qualità di vini disponibili nella Comunità che potrebbero essere utilizzati nella Repubblica federale di Germania; che lo Stato membro richiedente dovrebbe poter provare che tali vini comunitari sono inadatti al taglio dei vini tedeschi;

Considerando che, in attesa di disporre degli elementi d'informazione necessari per poter trarre delle conclusioni definitive a proposito degli elementi di valutazione attualmente controversi e riguardo alle disponibilità comunitarie esportabili verso la Repubblica federale di Germania durante il 1965, gli inconvenienti riscontrati dallo Stato membro richiedente giustificano, almeno per il 1965, una deroga agli imperativi di una pronta instaurazione della tariffa doganale comune; che, inoltre, tale deroga ha un'influenza favorevole sugli scambi commerciali tra gli Stati membri ed i paesi terzi;

Considerando che conviene adattare la durata di validità del contingente tariffario in questione al periodo corrispondente ad una medesima campagna di commercializzazione, che nella fattispecie, nei Paesi della Comunità, va generalmente da novembre al novembre dell'anno successivo; che, per tener conto della campagna viticola in corso 1964-65 e onde evitare che tale contingente tariffario non

turbi la campagna seguente 1965-66, è quindi opportuno limitare la durata di questo contingente tariffario al 30 novembre 1965;

Considerando che i fabbisogni d'importazione annuali della Repubblica federale di Germania dipendono sia dal livello raggiunto nell'anno precedente dalla produzione tedesca di vini rossi che devono essere tagliati, sia dalla loro qualità; che il raccolto del 1964 è stato maggiore di quello del 1963 e possiede una gradazione alcoolica superiore; che le importazioni di vini da taglio potrebbero superare i 120.000 ettolitri richiesti per il 1965 per il taglio dei vini ottenuti nel 1964; che tuttavia, per la fissazione di un volume contingentario inferiore a quello richiesto, occorre invitare gli utilizzatori tedeschi a cercare all'interno della Comunità i tipi di vino corrispondenti alle necessità della tecnica vinicola tedesca per coprire almeno in parte i loro fabbisogni; che, per questa ragione e in attesa di conoscere in quale misura le disponibilità comunitarie saranno in grado di coprire i fabbisogni della Repubblica federale di Germania, un volume contingentario limitato a 110.000 ettolitri sembra adeguato;

Considerando che, data la funzione dei contingenti tariffari, il dazio del contingente deve essere fissato tenendo conto della necessità di raggiungere l'attuazione dell'unione doganale; che, di conseguenza, bisogna considerare in special modo il grado di realizzazione attuale del mercato comune e gli sforzi che devono essere compiuti dallo Stato membro per la voce tariffaria di cui trattasi; che, nella fattispecie, tali sforzi devono colmare i divari esistenti tra il dazio di base dello Stato membro richiedente e la tariffa doganale comune, che sono di 3,75 u.c. all'ettolitro per i vini con gradazione alcoolica effettiva di 13 gradi o meno, di 5,75 u.c. all'ettolitro per quelli con gradazione alcoolica effettiva superiore a 13 gradi e non superiore a 15 gradi, e di 8,75 u.c. all'ettolitro per quelli con gradazione alcoolica effettiva superiore a 15 gradi e non superiore a 18 gradi;

Considerando che la Commissione deve tener conto anche della situazione particolare di ciascun prodotto per il quale viene chiesto un contingente tariffario;

Considerando che, sulla base della situazione sopra descritta e in particolare della necessità di indurre gli utilizzatori tedeschi a ricorrere alle disponibilità comunitarie, appare opportuno fissare dei dazi che possano ovviare nella misura del possibile agli inconvenienti riscontrati dallo Stato membro richiedente, tenuto conto delle obiezioni che potrebbe eventualmente incontrare sul piano comunitario un rallentamento troppo accentuato dell'attuazione progressiva della tariffa doganale

comune; che tali considerazioni inducono a stabilire, per i contingenti tariffari in oggetto, un dazio pari alla metà circa del ravvicinamento già operato verso la tariffa doganale comune e ciò a partire dal periodo immediatamente precedente tale ravvicinamento, che la metà dello sforzo di ravvicinamento calcolato su questa base induce a fissare tali dazi rispettivamente a 5,81 u.c. per ettolitro per i vini con gradazione alcoolica effettiva non superiore ai 13 gradi, a 6,11 u.c. per ettolitro per i vini con gradazione alcoolica effettiva superiore a 13 gradi e non superiore a 15 gradi, e a 6,56 u.c. per ettolitro per i vini aventi una gradazione alcoolica superiore a 15 gradi e non superiore a 18 gradi;

Considerando d'altra parte l'opportunità che, mediante la sospensione della riscossione dei dazi doganali applicabili dalla Repubblica federale di Germania alle importazioni provenienti dalla Comunità e dalla Grecia — sospensione accettata dallo Stato membro richiedente, purché sia soddisfatta la sua richiesta per quantitativi sufficienti — venga garantita agli altri paesi della C.E.E. nonchè alla Grecia la possibilità di esportare nella Repubblica federale di Germania i quantitativi eventualmente disponibili; che sembra in tal modo opportuno subordinare la concessione del contingente tariffario in oggetto alla condizione che la Repubblica federale di Germania applichi un dazio nullo alle importazioni di vini da taglio provenienti dalla Comunità Economica Europea o dalla Grecia;

Considerando che dagli elementi d'informazione raccolti e di cui i più importanti vengono riportati nella presente decisione, non sono emerse indicazioni tali da far concludere che la concessione dei contingenti tariffari in oggetto entro i limiti suddetti potrebbe provocare gravi perturbazioni sui mercati dei prodotti in questione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica federale di Germania è autorizzata a introdurre un contingente tariffario, nei limiti di un quantitativo di 110.000 ettolitri, per le sue importazioni dai paesi terzi di vini rossi naturali di uve fresche, delle voci ex 22.05 B I b, ex 22.05 B II b e ex 22.05 B III b 2 della tariffa doganale comune, ai dazi di:

— 5,81 u.c. all'ettolitro per i vini con gradazione alcoolica effettiva di 13° o meno,

— 6,11 u.c. all'ettolitro per i vini con gradazione alcolica effettiva superiore a 13° e non superiore a 15°,

— 6,56 u.c. all'ettolitro per i vini con gradazione alcolica effettiva superiore a 15° e non superiore a 18°,

presentati in fusti, in cisterne od altri grandi recipienti, alle seguenti condizioni:

— che siano importati direttamente dal paese produttore,

— che il loro tenore alcolico sia al minimo di 95 grammi o al massimo di 140 grammi al litro ed il loro tenore in estratto secco privo di zucchero sia al minimo di 28 grammi al litro;

— che siano destinati al taglio con un volume almeno triplo di vino rosso indigeno di altro tipo (compreso il rosato), non ancora tagliato con vino rosso estero.

La concessione di questo contingente tariffario è tuttavia subordinata alla condizione che la Repubblica federale di Germania applichi, a partire dal 1° gennaio 1965 e fino ad esaurimento del contingente, al più tardi entro il 30 novembre 1965, un dazio nullo alle importazioni di vini rossi da taglio originari della Comunità o della Grecia, sempreché questi vini siano direttamente importati dal paese produttore.

Articolo 2

La presente decisione è valida dal 1° gennaio al 30 novembre 1965.

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1964.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1964

relativa alla concessione di un contingente tariffario alla Repubblica federale di Germania per il sughero naturale greggio, cascami di sughero e sughero frantumato, granulato o polverizzato

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(65/40/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare gli articoli 25, paragrafo 3, e 29;

Viste le lettere del 20 maggio e del 20 ottobre 1964, con le quali la Repubblica federale di Germania ha chiesto la concessione di un contingente tariffario in esenzione da dazio di 55.000 tonnellate per il sughero naturale greggio, cascami di sughero, sughero frantumato, granulato o polverizzato, della voce 45.01 A e B della tariffa doganale

comune, compresa nell'allegato II del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea;

Considerando che, anteriormente al 1° gennaio 1962, detti prodotti erano importati nella Repubblica federale di Germania in esenzione da dazio doganale, mentre il dazio della tariffa doganale comune è del 5 % per la voce 45.01 A e dell'8 % per la voce 45.01 B;

Considerando che, dai dati forniti dalla Repubblica federale di Germania a sostegno della sua domanda, risulta che negli ultimi anni, mancando una produzione nazionale, le importazioni dai paesi terzi e dagli altri Stati membri e le esportazioni dei prodotti in questione hanno registrato la seguente evoluzione: